TRIBUNALE FEDERALE

Il Tribunale composto da:

Presidente	dott. Antonio FELEPPA
Giudice	dott. Gerardo LA GUARDIA
Giudice	avv.Simone RONA

ha emesso la seguente sentenza

nel procedimento tra il P.F. ed la tesserata Prato Anna (tess. PRN334) all'udienza camerale del 16/04/2018

FATTO

A seguito del deferimento del P.F del 09/03/2018 la tesserata Prato Anna (PRN334) veniva tratta in giudizio innanzi al Tribunale Federale per rispondere dell'addebito disciplinare ascrittole in epigrafe.

All'odierna udienza tenutasi a Salerno presso lo studio Feleppa – Russo al Corso Vittorio Emanuele, 120 mediante collegamento telefonico con vivavoce tra le utenze dei componenti il Collegio, il Tribunale acquisiti gli atti di indagine, introitava la causa per la decisione sulle conclusioni delle parti.

Esaurita la discussione in Camera di Consiglio il Tribunale emetteva dispositivo della decisione, riservandosi il deposito della motivazione entro giorni 10, mandando alla segreteria per le comunicazioni di rito.

DIRITTO

Va affermata la responsabilità dell'incolpata Prato Anna in ordine all'illecito formulato dalla P.F. titolare dell'azione disciplinare.

Invero, l'addebito si connota riguardo alla condotta tenuta dalla sig.ra Prato Anna come omissivo.

Infatti l'incolpata, obbligata come arbitro a riferire sui fatti occorsi al tavolo di gioco in cui erano impegnati i giocatori Vidiri Sara, Martinelli Fernando, Parca Rita e Trombetti Paolo, non ha riferito sulle espressioni offensive proferite tal tesserato Trombetti e rivolte alla sig.ra Vidiri, violando in tal modo i principi di lealtà e probità sanciti dagli art. 7 e 15 dello Statuto Federale, in relazione degli art. 2 e 3 del regolamento CONI, nonchè dell'art. 13 comma 4 dello Statuto Federale e dell'art. 26 del Regolamento Arbitrale.

L'omissione dell'incolpata Prato non trava giustificazione nell'assunto difensivo secondo cui la incolpata non avrebbe udito le contumelie pronunciate dal tesserato Trombetti nei confronti della Vidiri, per un duplice ordine di motivi: A) l'obbligo di riferire sull'accaduto incombeva sulla Prato per quanto ella ha appreso nella immediatezza del fatto dai tesserati Martinelli e Vidiri impegnati al tavolo di gioco con la coppia Parco – Trombetti. Nè rileva che la Vidiri non abbia inteso sporgere alcuna denuncia nei confronti del Trombetti. B) Il fatto, peraltro di rilevante dimensione ed entità, trova pieno riscontro nella sanzione inflitta dal G.S.N al tesserato Trombetti.

Sussiste, pertanto, l'addebito per cui la Prato è stata tratta a giudizio.

La sanzione.

Valutata la vicenda che ha dato luogo al processo, nonchè la personalità dell'incolpata, che non risulta essere stata mai sanzionata, il Collegio ritiene di poter irrogare in concreto alla Prato la sanzione della deplorazione con diffida.

La condanna comporta quella conseguente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 100,00.

Il Tribunale si riserva il deposito della motivazione entro giorni 10 da oggi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale,

letti gli atti;

esaminate le richieste delle parti;

visti gli artt. 40, 48 e 65 Reg. Giust. FIGB;

cosi decide:

DICHIARA

La tesserata Anna Prato responsabile dell'illecito disciplinare contestatole dal P.F. e per l'effetto la condanna alla sanzione di cui all'art. 65 lett.C) del Reg. di Giustizia ossia della deplorazione, rimproverandole di aver trasgredito all'obbligo di riferire i fatti relativi agli insulti proferiti dal tesserato Trombetti Paolo alla tesserata Vidiri Sara.

La presente decisione vale come rimprovero scritto e diffida a non cadere più nell'errore rivolta alla tesserata Prato Anna.

Segue la condanna dell'incolpata al pagamento delle spese procedurali che vengono liquidate in euro 100,00.

Riserva il deposito della motivazione entro 10 giorni da oggi, mandando alla Segreteria per le comunicazioni alle parti.

Così deciso in Salerno, 23 aprile 2018

Il Tribunale
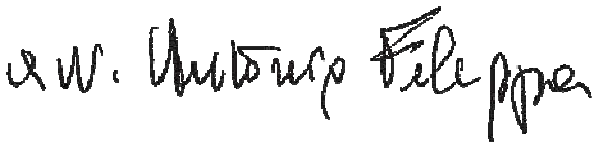
Pr. Estensore dott. Antonio Feleppa